



BANDO DI CONCORSO
PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
UBICATI NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI NURAMINIS E VILLAGRECA

SI RENDE NOTO

E' indetto, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 6/04/1989, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, il Bando Generale di concorso valevole per la graduatoria generale e le sub graduatorie finalizzate all'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia sovvenzionata che siano disponibili nel Comune di Nuraminis .

Al presente bando possono partecipare sia i nuovi aspiranti alla assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia coloro che, già iscritti nella graduatoria vigente, abbiano maturato condizioni atte a modificare tale pregresso ordine di iscrizione.

Coloro che sono già iscritti nella graduatoria definitiva sono in ogni caso tenuti a rinnovare, a pena di decadenza, la domanda di mantenimento della pregressa iscrizione nella graduatoria definitiva, dichiarando la permanenza dei requisiti generali per la partecipazione al concorso, le precedenti condizioni di punteggio ovvero quelle più favorevoli successivamente maturate.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale di disporre la riserva di alloggi ai sensi dell'art. 14 della L.R. 6/04/1989, n. 13, per situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine e, in genere, per motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

Art.2 REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Possono partecipare al concorso tutti i soggetti che aspirano all'assegnazione di un alloggio ERP nel Comune di Nuraminis in possesso dei requisiti, compresi i partecipanti al Bando precedente che non siano già divenuti assegnatari.

I requisiti per la partecipazione al concorso sono i seguenti:

- a) Cittadinanza europea, ovvero, cittadinanza straniera extra europea, purché i cittadini extra europei siano in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e

soggiorno e risiedano da almeno 5 anni nel Comune di Nuraminis. I cittadini extra europei concorrono all'assegnazione degli alloggi in condizione di parità con i cittadini europei, ma otterranno l'assegnazione degli alloggi se in posizione di graduatoria utile, solo ed esclusivamente fino al raggiungimento del limite del 10% degli alloggi disponibili.

- b) Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale, alla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.A.S., nel Comune di Nuraminis, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale. Si intende attività lavorativa principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale;
- c) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale di assegnazione. E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della L. 27.07.1978 n. 392, sia:

non inferiore a 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1-2 persone; non inferiore a 60 mq. per un nucleo familiare composto da 3-4 persone; non inferiore a 75 mq. per un nucleo familiare composto da 5 persone; non inferiore a 95 mq. per un nucleo familiare composto da 6 persone e oltre.

Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo costituito da una persona. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale; tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati.

- d) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, a meno che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno.
- e) Reddito annuo complessivo riferito all'intero nucleo familiare non superiore al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della L. 05/08/1978 N. 457 e successive modificazioni e integrazioni, pari attualmente a € 12.944,00 salvo variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente bando. Il reddito di riferimento è quello imponibile ai fini fiscali desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi.

- f) Non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato in locazione semplice;
- g) I requisiti di partecipazione devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli indicati alle lettere e), d), f), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

Art.3 ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Le graduatorie generali di assegnazione degli alloggi sono formate sulla base di punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti e relativi nuclei familiari.

Con lo stesso punteggio conseguito nella graduatoria generale, vengono quindi stralciate particolari sub-graduatorie riservate a categorie protette di concorrenti.

I punteggi sono così attribuiti:

a) CONDIZIONI SOGGETTIVE (massimo 8 punti) alla data di pubblicazione del Bando		
a1)	Reddito annuo procapite del nucleo familiare determinato secondo le modalità stabilite dal presente bando, non superiore a €. 1.408,00 salvo variazione di limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente Bando	Punti 2
a1) bis	Reddito annuo procapite del nucleo familiare determinato secondo le modalità stabilite dal presente bando, non superiore a €. 2.347,00 salvo variazione di limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente Bando	Punti 1
a2)	Nucleo familiare composto da cinque unità e oltre	Punti 1
a3)	Richiedente che abbia superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, che vive solo o in coppia, anche con eventuali minori a carico	Punti 1
a4)	Famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di presentazione della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno, purché i richiedenti vivano in coabitazione, ovvero occupino locali a tenenza precaria o, comunque, dimostrino di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata	Punti 1
a5)	Presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione della capacità lavorativa da 1/3 a 2/3, formalmente riconosciute dalle autorità competenti	Punti 2

A6)	Presenza nel nucleo familiare di handicappati, da certificare da parte autorità competenti (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore al 2/3. <i>Tale punteggio non è cumulabile con quello di cui al precedente punto a5)</i>	Punti 3
a7)	Nucleo familiare che rientri in Italia per stabilirvi la residenza o che sia rientrato da non più di dodici mesi alla data di pubblicazione del bando <i>Tale punteggio non è cumulabile con quello di cui ai precedenti punti a3) e a4)</i>	Punti 2
b) CONDIZIONI OGGETTIVE (massimo 10 punti) alla data di pubblicazione del Bando		
b) Situazioni di grave disagio abitativo, accertate da parte dell'autorità competente, esistenti da almeno due anni dovute a:		
b1)	Abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione ovvero in alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica. Se la sistemazione precaria deriva da forzato abbandono di alloggio a seguito di calamità pubblica o imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o provvedimento di sfratto esecutivo non intimato a titolo di inadempimento contrattuale, si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale.	Punti 4
b2)	Coabitazione nello stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuna composta da almeno due unità.	Punti 2
b3)	Abitazione in alloggio ant igienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillare condensa o igroscopicità ineliminabile con normali interventi manutentivi.	Punti 2
c) Situazioni di disagio abitativo esistente alla data di pubblicazione del bando		
c1)	Abitazione in alloggio abitato da due persone a vano utile	Punti 2
c2)	Abitazione in alloggio abitato da tre persone a vano utile	Punti 3
c3)	Abitazione in alloggio abitato da quattro persone a vano utile	Punti 4
Il punteggio di cui alla lettera e) è attribuito solo in misura di 0,50 al soggetto titolare di un diritto di proprietà e usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi dell'art. 2, lett. e, della suddetta legge n. 13/89, qualora il titolare medesimo non si impegna, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, a cedere in locazione l'alloggio stesso ad un soggetto tra quelli inclusi nelle graduatorie e per il quale l'alloggio sia da considerare adeguato. Tale punteggio, in ogni caso, non è cumulabile con quello di cui al precedente punto b2)		
d) altre condizioni oggettive		

d1)	Abitazione in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempimento contratto di verbale di conciliazione giudiziaria, o di ordinanza sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo dipendente pubblico o privato relativamente all'alloggio di servizio	Punti 4
-----	---	---------

Art. 4 SUB GRADUATORIE

Appartengono alle particolari categorie di concorrenti da inserire in apposite sub graduatorie:

- a) Anziani: nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che alla data del bando abbiano superato il 60° anno di età, in entrambi i casi anche con minori a carico;
- b) Invalidi ed handicappati: nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti che comportino una diminuzione delle capacità lavorative fino a 2/3 (invalidi) o superiore a 2/3 (handicappati);
- e) Giovani coppie: nuclei familiari la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda ovvero con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda, purché la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

La quota degli alloggi da assegnare alle categorie sopraindicate è così determinata:

- a) Agli anziani, giovani coppie, persone singole vengono assegnati prioritariamente gli alloggi di superficie utile non superiore a 45 mq. da ripartirsi tra tali categorie in percentuale alle relative domande, garantendo comunque agli anziani una percentuale non inferiore al 10% degli alloggi minimi realizzati;
- b) Agli invalidi ed handicappati vengono assegnati prioritariamente gli alloggi collocati al piano terra, nonché quelli inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'art. 17 del D.P.R. n. 384/1978.

Art. 5 CANONE D'USO

Il canone amministrativo d'uso dell'alloggio ERP è disciplinato dalla L.R. n° 13/1989 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riguardo a quanto disposto dalla L.R. 7/2000.

In attuazione di queste leggi, per il calcolo dei canoni si considerano il reddito complessivo

riferito al nucleo familiare degli assegnatari e i caratteri aggettivi degli alloggi, risultanti dalla superficie convenzionale, dal costo base e dai coefficienti correttivi (fondati sul tipo, sulla classe demografica dei comuni, sull'ubicazione, il livello di piano, la vetustà e lo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile).

Art. 6 MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al concorso devono essere compilate, a pena di esclusione, sull'apposito modulo in distribuzione presso le sedi del Comune di Nuraminis nonché presso il sito internet del Comune di Nuraminis www.comune.nuraminis.ca.it

Il modulo di domanda, debitamente compilato e firmato dal richiedente, accompagnato dalla fotocopia del documento d'identità in corso di validità dello stesso richiedente e della documentazione necessaria, dovrà essere indirizzato al Sindaco del Comune di Nuraminis, P.zza Municipio n.1 e spedito a mezzo di raccomandata con A/R, oppure presentato

entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando all'Albo Pretorio del Comune, prorogato di 60 giorni per i residenti nell'Area extraeuropea e di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

In caso di spedizione tramite lettera raccomandata farà fede la data del timbro postale di spedizione, ai fini della valutazione del rispetto dei termini.

Sono tenuti a presentare domanda di partecipazione al concorso tutti gli aspiranti all'assegnazione di un alloggio, compresi i soggetti già iscritti nella graduatoria comunale vigente e non assegnatari di un alloggio.

Art. 7 INDICAZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE

Il richiedente e tutti i componenti del nucleo familiare devono indicare nel modulo di domanda il proprio numero di codice fiscale.

Art. 8 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Per comprovare il possesso dei requisiti:

Dichiarazione sostitutiva, resa sull'apposito modulo di domanda, da cui risulti il possesso di tutti i requisiti generali per la partecipazione al concorso di cui all'art. 2 del presente bando, in particolare dovranno essere indicati:

- la cittadinanza italiana per il concorrente italiano, la propria cittadinanza per il concorrente di uno Stato aderente all'Unione Europea o di un paese extracomunitario; lo straniero proveniente da paese extracomunitario dovrà attestare altresì di essere titolare di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno almeno biennale e di svolgere una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
- la propria residenza e, se la residenza è in Comune diverso da quello di, anche la propria attività lavorativa prevalente o esclusiva e il luogo ove si svolge;
- dichiarazione di non aver presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi per l'assegnazione di alloggi ERP ai sensi dell'art. 2 lett. b) del presente bando (per gli

emigrati);

- il reddito complessivo annuo dell'intero nucleo familiare, determinato dall'art. 21 della L. 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli importi da indicare dovranno essere reperiti nei modelli fiscali, relativi alle dichiarazioni dei redditi dell'anno 2010, sulla base delle indicazioni che seguono:

- per i lavoratori dipendenti:
modello CUD, 730, UNICO (se presentato);
- per i lavoratori autonomi:
modello UNICO;
- per i pensionati:
modello CUD, 730, UNICO { se presentato);

Per i disoccupati:

- certificato rilasciato dal Centro dei Servizi per il Lavoro attestante lo stato di disoccupazione.

CASI PARTICOLARI

Per alcune tipologie di reddito non è previsto dalla normativa fiscale che venga predisposto un modello CUD (ad esempio per le collaboratrici familiari). In tal caso dovrà essere indicato, comunque, l'importo del reddito totale percepito nell'anno 2010, nonché l'attività svolta.

Se un componente della famiglia è titolare di pensione non imponibile (categorie Invalidità Civile, Pensione Sociale e Assegno di Sostentamento) dovrà indicare la categoria, affinché l'Ufficio provveda ad applicare le agevolazioni previste per i redditi esenti.

Il coniuge separato che percepisce l'assegno di mantenimento dovrà indicare l'importo annuo ricevuto e specificare la quota percepita per sé e quella percepita per i figli.

Dichiarazione sostitutiva, resa sull'apposito modulo di domanda, attestante il possesso, per sé e per tutti i componenti il proprio nucleo familiare, dei requisiti di cui all'art.21lett. e), d), f).

Per comprovare le condizioni di punteggio:

Per il punteggio indicato nel punto a4) dell'art. 3, certificato di matrimonio o nel caso di nuclei familiari non ancora formati al momento di presentazione della domanda, dichiarazione della volontà di contrarre matrimonio e autocertificazione relativa ai requisiti e alle condizioni attributive di punteggio di ciascuno dei nubendi;

Per il punteggio indicato nei punti a5) e a6) dell'art. 3, copia conforme all'originale del certificato attestante il grado di invalidità rilasciato dall'autorità competente.

Per il punteggio indicato nel punto b1) dell'art. 3, copia conforme all'originale del certificato rilasciato dall'autorità competente dal quale risulti l'inidoneità abitativa dell'alloggio.

Per il punteggio indicato nel punto b3) dell'art. 3, copia conforme all'originale del certificato rilasciato dall'autorità competente dal quale risulti l'antigienicità dell'alloggio.

Per il punteggio indicato nella lettera e), punti ci), c2) e c3) dell'art. 3, copia conforme all'originale del certificato rilasciato dall'autorità competente dal quale risulti la dettagliata indicazione dei vani utili di cui si compone l'alloggio.

Per il punteggio indicato nella lettera d) dell'art. 3, fotocopia del provvedimento giudiziario o del verbale di conciliazione giudiziaria o dell'ordinanza di sgombero o del provvedimento di collocamento a riposo del dipendente che usufruisce dell'alloggio di servizio.

Fotocopia del documento d'identità in corso di validità dello stesso richiedente

Il richiedente può ricorrere alle dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per attestare il possesso dei requisiti generali di partecipazione di cui all'art. 2 del presente bando e le condizioni attributive di punteggio di cui all'art. 3 del bando stesso, fatti comunque salvi i limiti di utilizzo delle misure di semplificazione previsti dall'art 49 del citato D.P.R. (certificati medici e sanitari).

Le citate dichiarazioni e/o la documentazione sopra indicata devono essere allegate alla domanda, l'omessa presentazione comporterà l'esclusione dal concorso.

Art.9 ISTRUTTORIA E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

A) Istruttoria delle domande.

Il Servizio Tecnico del Comune procederà all'istruttoria delle domande, verificandone la completezza e la regolarità. Le domande in relazioni alle quali saranno individuate omissioni e dichiarazioni non veritiere, riguardanti i requisiti e le condizioni attributive di punteggio, porteranno all'esclusione dalla graduatorie e alle altre conseguenze previste dalla legge.

B) Formazione delle graduatorie e Ricorsi.

Il Servizio Tecnico formulerà la graduatoria provvisoria, la quale sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 30 gg. ed ampiamente pubblicizzata attraverso gli Uffici Comunali, l'AREA e i mezzi di informazione locali. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia mediante lettera raccomandata della pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita nella graduatoria provvisoria.

Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione della suddetta graduatoria, gli interessati potranno presentare ricorso in opposizione alla graduatoria medesima. Il suddetto ricorso dovrà essere presentato o inviato al Comune ai recapiti e secondo le modalità previste per l'invio del modulo di domanda, nel rispetto delle regole indicate nell'art. 4 del presente bando. Il ricorso presentato oltre il suddetto termine di 30 giorni sarà dichiarato inammissibile. Per il lavoratori residenti all'estero, il termine suddetto è di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.

Esaurito l'esame delle opposizioni, l'Ufficio competente formula la graduatoria definitiva,

previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale ed ampiamente pubblicizzata attraverso gli uffici comunali, l'AREA e i mezzi di informazione locali. La graduatoria costituisce provvedimento definitivo, e resterà valida fino a pubblicazione di nuova graduatoria.

Art. 10 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande il termine di scadenza è fissato nel 60° giorno a decorrere dal primo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio del presente bando.

Art. 11 INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ' DI ATTUAZIONE DEL BANDO

Per chiarimenti sul Bando è possibile contattare:

- il Servizio Tecnico del Comune di Nuraminis, nei seguenti orari di apertura al pubblico:

Mattino: dal Lunedì e Venerdì dalle ore 11.00 alle 13.00
Pomeriggio: martedì e venerdì dalle ore 17.00 alle 18.30

Recapiti telefonici: 070 /8010068 - 070 /8010073 - FAX: 070 /8010061

Art. 12 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 " Codice in materia di protezione dei dati personale ", si informano gli interessati che i dati acquisiti verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di assegnazione degli alloggi E.R.P.

Art. 13 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla LR. n° 13/1989 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nuraminis li, 22/09/2011